

# **STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE – VERSIONE INTEGRATA CON D.P.R. 134/2025**

## **Articolo 1 – Principi generali**

1. L'istituto garantisce il rispetto dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti come definiti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
2. Tutta la comunità scolastica è impegnata a promuovere un ambiente educativo fondato su rispetto reciproco, responsabilità, legalità e inclusione.

## **Articolo 2 – Diritti delle studentesse e degli studenti**

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto a:
  - a. Un ambiente favorevole alla crescita culturale e umana.
  - b. Essere rispettati nella propria identità, libertà di espressione, dignità personale.
  - c. Partecipare attivamente alla vita scolastica attraverso gli organi collegiali.
  - d. Essere informati sulle decisioni che li riguardano, compresi i procedimenti disciplinari.
  - e. Essere tutelati da atti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione, violenza fisica o verbale.

## **Articolo 3 – Doveri delle studentesse e degli studenti**

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a:
  - a. Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare gli orari.
  - b. Tenere comportamenti corretti, rispettosi verso il personale scolastico e i pari.
  - c. Rispettare gli spazi, le strutture, i materiali scolastici.
  - d. Impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto di bullismo, cyberbullismo, uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, e forme di dipendenza anche digitale.
  - e. Utilizzare in modo responsabile i dispositivi elettronici e la rete internet.

## **Articolo 4 – Sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al recupero dello studente.
2. Le sanzioni sono proporzionate alla gravità del comportamento e si applicano nel rispetto del principio del contraddittorio.

## **Articolo 5 – Tipologie di sanzioni**

### **1. Richiami e ammonizioni (verbali o scritte)**

Utilizzate per infrazioni lievi.

### **2. Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni**

Lo studente partecipa a colloqui educativi interni con docenti incaricati e attività di riflessione sulle conseguenze del proprio comportamento.

### **3. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni**

Lo studente svolge attività di cittadinanza attiva o solidale, anche in strutture esterne convenzionate (es. associazioni, enti locali, servizi educativi).

### **4. Allontanamento superiore a 15 giorni**

Disposto in casi di atti violenti gravi, pericolo per l'incolumità di persone, o aggressioni al personale scolastico o ad altri studenti.

Può comportare:

- L'esclusione dallo scrutinio finale
- La non ammissione all'esame di Stato

## **Articolo 6 – Valutazione del comportamento**

1. Le sanzioni disciplinari non incidono sulla valutazione nelle singole discipline, ma possono influenzare il voto di comportamento.
2. Il voto di comportamento tiene conto:
  - della gravità dei comportamenti
  - della partecipazione a percorsi di recupero e responsabilizzazione
  - della recidiva
  - della collaborazione dello studente

## **Articolo 7 – Procedimento disciplinare**

1. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento vengono irrogate dal consiglio di classe o dall'organo disciplinare.
2. Lo studente ha diritto a essere ascoltato e difendersi.
3. Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto alle famiglie.
4. È possibile ricorrere all'organo di garanzia interno, che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

## **Articolo 8 – Patto educativo di corresponsabilità**

1. Il Patto educativo tra scuola, studente e famiglia è aggiornato in base al D.P.R. 134/2025 e sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico.
2. Esso include l'impegno a:
  - Prevenire il bullismo e il cyberbullismo
  - Collaborare nelle attività educative
  - Rispettare i comportamenti condivisi

- Favorire il reinserimento dopo eventuali sanzioni

## **Articolo 9 – Aggiornamento del regolamento**

1. Il presente Regolamento è aggiornato in conformità al D.P.R. 134/2025, entrato in vigore il 10 ottobre 2025.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis del D.P.R. 249/1998, modificato, il Consiglio d'Istituto approva le modifiche entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
3. Gli studenti e le famiglie sono informati delle modifiche con circolari, incontri e pubblicazione sul sito della scuola.